

Collegio Provinciale dei Geometri di Roma

Regolamento del Consiglio

(ultima modica 17 marzo 2008 delibera n.79)

Roma P. le Val Fiorita 4/f

Capo I
DELLA COSTITUZIONE
ARTICOLAZIONE E VARIAZIONE DEGLI ORGANI DEL COLLEGIO

Art. 1
Entrata in carica dei Consiglieri

I Consiglieri proclamati eletti a seguito delle votazioni entrano in carica con l'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 2
Convocazione del Consiglio neoeletto

Il Presidente del Collegio uscente convoca la seduta per l'insediamento del nuovo Consiglio che dovrà tenersi non oltre quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.
In mancanza di tale adempimento vi provvede il Consigliere anziano raffigurato sulla base dell'anzianità d'iscrizione, a parità di anzianità prevale la maggiore età.

Art. 3
Elezione del Presidente, V. Presidente, Segretario e Tesoriere

Nella seduta di insediamento il Consiglio procede alla elezione, con votazioni segrete e separate, del Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere che costituiscono l'esecutivo.
Ove ne ricorrano i presupposti le elezioni dell'Esecutivo può avvenire in una successiva riunione da tenersi entro otto giorni.

Art. 4
Costituzione di Commissioni

Ove, per una più approfondita e spedita trattazione degli argomenti di propria competenza, il Consiglio ritenga di avvalersi dell'opera preparatoria di apposite Commissioni, consiliari e consultive, queste sono costituite in forza di delibera e restano in carica, al massimo, fino alla scadenza del Consiglio che le ha nominate.
Il Consiglio, inoltre, può procedere alla nomina di Commissioni speciali per l'esame e/o lo studio di particolari questioni, aggregando eventualmente ai Consiglieri, chiamati a farne parte, anche esperti esterni il cui contributo sia ritenuto utile ai fini preposti. La composizione di tali Commissioni e le norme relative al loro funzionamento saranno stabilite, di volta in volta, dal Consiglio con specifiche deliberazioni.

Capo II
DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 5
Convocazioni ordinarie

Il Consiglio si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese; le riunioni sono convocate normalmente per le ore 14. Alle riunioni possono partecipare, previa convocazione del Presidente, il Revisore dei Conti, la Commissione Trasparenza ed altre persone con invito notificato;

Art. 6
Convocazioni straordinarie

Il Consiglio può riunirsi, straordinariamente, ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza a seguito di:

- a. determinazione del Presidente;
- b. deliberazione dell'Esecutivo;
- c. richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione straordinaria si svolgerà con le stesse modalità previste all'art. 5.

Art. 7

Convocazione richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri

Nel caso previsto dalla lettera c dell'art. 6 la richiesta è, di norma, presentata per iscritto con la indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione e degli eventuali motivi di urgenza.

E' ammessa, in sede di Consiglio, la possibilità che la richiesta sia effettuata oralmente al Presidente dai Consiglieri in persona. In tal caso, il Segretario è chiamato a verbalizzare la richiesta ed il verbale è controfirmato anche dai Consiglieri richiedenti.

La richiesta è sottoposta all'Esecutivo per la fissazione della data di convocazione a termini del secondo comma dell'art. 9.

Art. 8

Data delle convocazioni

Appartiene all'Esecutivo fissare il giorno per la convocazione del Consiglio ordinario e straordinario.

La riunione del Consiglio deve comunque aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione dell'Esecutivo o dalla data di presentazione della domanda da parte di un terzo dei Consiglieri, salvo la convocazione in casi d'urgenza.

Art. 9

Ordine del giorno

L'ordine del giorno del Consiglio è predisposto dal Presidente di intesa con l'Esecutivo.

All'o. del g. già diramato, possono, essere aggiunti altri argomenti con l'osservanza delle norme indicate all'art. 12.

Art. 10

Luogo delle riunioni

Le riunioni del Consiglio si effettuano normalmente nella sede del Collegio. Ove, per particolari motivi, fosse necessaria la scelta di differente luogo, l'Esecutivo designa altra sede. I Consiglieri possono avanzare all'Esecutivo proposte in tal senso.

Art. 11

Avvisi di convocazione

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnare alla dimora o domicilio del Consigliere.

La consegna deve risultare spedita per posta, posta elettronica o trasmessa a mezzo fax con almeno sette giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione; la convocazione a mezzo telegramma è consentita nel caso di urgenza.

L'elenco degli argomenti da aggiungersi a quelli iscritti all'o. del g. deve notificarsi nei modi e nei termini stabiliti per l'elenco principale, salvo quando si tratti di argomenti che rivestano carattere di urgenza. In quest'ultimo caso i punti da aggiungere all'o.d.g. possono essere comunicati telegraficamente o mezzo fax almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio.

Art. 12

Deposito e consultazioni degli atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'o. del g. sono depositati presso la Segreteria e/o Presidenza almeno due giorni prima della data fissata per la convocazione.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione di tali atti; previo accordo con il Segretario o Tesoriere possono essere consultati anche gli atti d'ufficio in essi richiamati, come pure dei bilanci, dei Conti consuntivi e dei precedenti verbali consiliari.

Art. 13
Diritti di informazione

I Consiglieri possono esercitare il diritto alla informazione chiedendo per iscritto di poter consultare atti specifici esistenti. Il Presidente promuove compatibilmente alla funzionalità degli uffici. L'eventuale diniego da parte del Presidente deve essere motivato.

Capo III
NOMINA E FUNZIONI DEL PRESIDENTE, VICE
PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 14
Nomina del Presidente

Per essere eletto, il Presidente deve riportare la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. In assenza di tale maggioranza si procede ad una seconda votazione e viene eletto chi ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità, tra due o più candidati, si procederà a votazioni di ballottaggio e risulterà eletto colui che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Art. 15
Funzioni del Presidente

Il Presidente, oltre ad avere la rappresentanza, del Collegio, esercita poteri direttivi e di coordinamento e precisamente:

- è tenentario e responsabile dei beni, degli atti e documenti del Collegio;
- coordina le attività dei dipendenti e dei collaboratori esterni;
- provvede alla convocazione del Consiglio;
- stabilisce e comunica, di concerto con l'esecutivo, l'ora del g.;
- dichiara aperta la seduta;
- pone al Consiglio le questioni e relaziona su quanto attiene i propri compiti;
- dirige la discussione;
- pone in votazione le proposte definendo l'ordine e le modalità delle votazioni;
- riconosce e proclama i risultati delle votazioni;
- firma e sottoscrive, con il Segretario, il verbale della seduta;
- firma i mandati dei pagamenti e/o gli ordinativi di pagamento;
- ha i rapporti di corrispondenza e rappresentanza;
- rilascia le copie conformi dell'originale degli atti depositati al Collegio;
- provvede alla convocazione e dirige i lavori dell'Esecutivo.

Qualora il Presidente cessasse dalla carica l'intero Esecutivo deve ritenersi decaduto e si dovrà procedere a nuove elezioni.

Art. 16
Nomina e funzioni del Vice Presidente

La procedura per l'elezione del Vice Presidente è identica a quella per l'elezione del Presidente. Il V. Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, in tutte le funzioni di cui all'art. 15, in caso di assenza di impedimento o di specifica delega.

Art. 17

Nomina e funzioni del Segretario

La procedura per l'elezione del Segretario è identica a quella per l'elezione del Presidente.
Il Segretario, ferme rimanendo le attribuzioni di legge, redige i verbali delle sedute del Consiglio e ne cura la custodia. Relaziona al Consiglio sulle pratiche istruite o da istruire relative al movimento Albo e ne redige verbale, vista le copie dei documenti depositati presso la sede del Collegio la cui conformità all'originale è di spettanza del Presidente.

Art. 18

Nomina e funzione del Tesoriere

La procedura per l'elezione del Tesoriere è identica a quella per l'elezione del Presidente.
Il Tesoriere ha la firma degli atti finanziari della gestione del Collegio, cura, sotto la propria responsabilità, il pagamento delle somme dovute a titolo contributivo e controlla la tenuta della prima nota e di tutti i conti di entrata ed uscita del Collegio; redige il rendiconto annuale; relaziona, ogni trimestre, al Consiglio sulla situazione di cassa e patrimoniale; provvede alle erogazioni, per la ordinaria amministrazione degli uffici del Collegio, fino alla concorrenza di € 8.000,00 (ottomila/00) a trimestre e ne relaziona al Consiglio, firma su delega del Presidente, i mandati di pagamento e/o gli ordinativi bancari di pagamento

Capo IV

**DELLO SVOLGIMENTO E DISCIPLINA
DELLE ADUNANZE CONSILIARI**

Art. 19

Insedimento del Presidente

Il Presidente assume la Presidenza delle adunanze Consiglio con le attribuzioni ed i poteri di cui all'art. 34. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, la presidenza spetta al V. Presidente, ove anche questi sia assente o impedito, al Consigliere più anziano tra i presenti.

Art. 20

Apertura adunanza e scioglimento in mancanza numero legale

Decorsa l'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario a fare l'appello dei Consiglieri presenti.

La seduta è dichiarata valida non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri.

Se il numero legale non è raggiunto, entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e redatto verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

Se durante l'adunanza manca il numero legale la seduta, salvo nuove sospensioni per il rientro dei Consiglieri assenti, è sciolta.

Art. 21

Numero legale

Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà più uno dei Consiglieri. Per la validità dell'atto deliberativo, concorrono a formare il numero legale i Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione; non si computano, invece i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 22

Designazione scrutatori

Accertata la legalità dell'adunanza due scrutatori scelti tra i Consiglieri, possono essere designati dal Presidente con il compito di assistere quest'ultimo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.

Art. 23

Argomenti ammessi alla trattazione

Esaurite le formalità preliminari il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti.

Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione non compresa nell'o. del g. quando risulta assente anche un solo consigliere.

Sono consentite comunicazioni su circostanze che possono interessare il Consiglio e la Categoria e sulle medesime ciascun Consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni da iscrivere all'o. del g. della successiva adunanza; possono essere discusse proposte, anche se non all'o. del g. dei lavori, che abbiano per oggetto il provocare manifestazione dei sentimenti del Consiglio di fronte a un fatto avveratosi, temuto o sperato, di interesse della Categoria.

Art. 24

Ordine della trattazione degli argomenti

La trattazione degli argomenti posti all'o. del g. avviene nell'ordine di iscrizione; tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, il Consiglio può decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

Art. 25

Relazione introduttiva

La discussione, su ciascun argomento, é preceduta da una relazione del Presidente o del relatore designato dal Consiglio o del Consigliere incaricato. La relazione può essere omessa, ovvero riassunta per sommi capi, nel caso sia stata essa trasmessa ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio.

Art. 26

Ordine degli interventi

Successivamente alla relazione ha inizio la discussione alla quale sono ammessi ad intervenire i Consiglieri in ordine alle richieste.

Hanno precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine ai fini di richiamare la Presidenza sull'osservanza delle norme e/o procedure delle discussioni o votazioni.

Hanno, altresì, la precedenza i Consiglieri che chiedono di parlare per proposte pregiudiziali o sospensive o per fatto personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle dallo stesso manifestate.

Art. 27

Disciplina degli interventi

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione; a nessuno è permesso di interrompere chi parli, tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento.

A ciascun Consigliere è consentito, nella discussione di ogni argomento, di riprendere la parola ma non più di una volta. E' facoltà del Presidente stabilire di volta in volta disciplinare e determinare la durata degli interventi.

Art. 28

Chiusura della discussione

Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 29

Formulazione delle proposte da parte dei Consiglieri

Su ogni argomento ciascun Consigliere ha diritto di fare proposte, respingere, rinviare o emendare il provvedimento proposto.

Le proposte sono effettuate normalmente per iscritto mediante o.del g., mozioni o schemi di deliberazione.

Art. 30

Forme di votazione

L'espressione del voto è normalmente palese. Le deliberazioni concernenti persone vengono di norma prese a scrutinio segreto; lo scrutinio segreto si effettua anche quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei Consiglieri e lo si effettua a mezzo schede.

Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza e, in ogni caso, quando la controprova sia richiesta.

Si procede alla votazione per appello nominale ove lo richiedano almeno cinque Consiglieri.

Art. 31

Dichiarazioni di voto

Stabilito l'ordine e la forma di votazione, in base agli articoli precedenti, il Consiglio procede alle operazioni di voto. Prima della votazione, anche se segreta, i Consiglieri possono fare dichiarazioni di voto da inserire a verbale.

Art. 32

Proclamazione dell'esito delle votazioni

Terminata ogni votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.

Salvo i casi in cui si richiedono maggioranze speciali, ogni proposta s'intende approvata quando abbia raccolto il maggior numero di voti.

Art. 33

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne dirige i lavori; apre e chiude le sedute; concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne proclama il risultato; mantiene l'ordine e regola l'attività del Consiglio osservando e facendo osservare il Regolamento.

Per quanto non previsto decide il Presidente il quale deve ispirarsi a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 34
Disciplina dei Consiglieri

Nel caso in cui un Consigliere turba l'ordine della seduta il Presidente lo richiama. Nei casi più gravi infligge una nota di biasimo. Nei casi di insubordinazione e/o quando l'adunanza non potesse più essere controllata il Presidente può dichiarare sospesa la l'adunanza o scioglierla redigendone il verbale.

Art. 35
Contenuto dei verbali

Delle riunioni consiliari è redatto processo verbale da parte del Segretario; i verbali devono riportare il resoconto della riunione con i punti delle discussioni, l'indicazione delle proposte e' la nota del numero dei voti resi, pro e contro, su ogni proposta.

I verbali devono, altresì, indicare l'ora di inizio e chiusura della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti e di quelli che si sono astenuti; infine, deve essere indicata quale forma di votazione è stata espletata.

Capo V
DELL' INIZIATIVA CONSILIARE

Art. 36
Facoltà d'intervento dei Consiglieri

Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano la vita e l'attività del Collegio e che riguardano la Categoria.

Art. 37
Interrogazioni

L'interrogazione è la richiesta, fatta al Presidente, su tutto ciò che riguarda l'attività del Collegio, del Consiglio e sull'operato del Presidente, V. Presidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere/i.

L'interrogazione è presentata, di norma, per iscritto; ed è posta all'o. del g. della prima seduta consiliare per la quale non sia già stata effettuata la convocazione, nel corso della quale il Presidente provvede a rispondere, salvo il diritto dell'interrogante di replicare per dichiararsi soddisfatto o meno.

Nel presentare una interrogazione il Consigliere può chiedere di avere risposta scritta che deve essere data entro trenta giorni.

Art. 38
Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Presidente, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si ha intenzione di prendere determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema. Si applicano alle interpellanze le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 39. L'interpellante ha diritto di illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Presidente. Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e/o votazione sull'argomento deve presentare una mozione. In caso di rinuncia dell'interpellante la mozione può essere presentata anche da altro Consigliere.

Art. 39
La mozione

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su di un argomento, che abbia o no già formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, al fine di impegnare l'attività del Consiglio, oppure, anche in una proposta di voto per esprimere giudizi di merito. Essa è presentata per iscritto e posta all'o. del g. della prima seduta per la quale non sia già stata effettuata la convocazione; può essere

presentata anche verbalmente nel corso della seduta. Più mozioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione ed il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per illustrare la mozione; hanno diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedono. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto delle mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti su ciascuno dei quali ha luogo la votazione.

Capo VI DELLE COMMISSIONI

Art. 40 **Costituzione di Commissioni**

In principio di ogni periodo consiliare possono essere costituite le Commissioni Consultive e Consiliari di cui all'art. 4. La composizione di tali Commissioni è stabilita dal Consiglio come pure la nomina. Ciascuna Commissione è presieduta dal Presidente o suo delegato o da un Consigliere nominato dal Consiglio.

Art. 41 **Compiti delle Commissioni**

Le Commissioni Consiliari, hanno il compito di esaminare preventivamente le questioni di competenza specifica e/o generale e di esprimere su di esse il loro parere. Possono altresì essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che il Consiglio ritenga di sottoporre. Le Commissioni consultive si configurano come osservatori provinciali e locali sulla professione e hanno il compito di segnalare al Consiglio le questioni di competenza specifica e/o generale

Art. 42 **Convocazioni delle Commissioni**

La convocazione delle Commissioni è fatta dal Presidente o, qualora delegato, dal Consigliere coordinatore. Il Presidente d'ufficio o su richiesta, può provvedere, per taluni affari interessanti a convocare collegialmente più commissioni.

Art. 43 **Validità delle sedute delle Commissioni**

Le sedute di Commissioni Consiliari, hanno il compito di esaminare preventivamente le questioni di competenza specifica e/o generale e di esprimere su di esse il loro parere. Possono altresì essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che il Consiglio ritenga di sottoporre. Le Commissioni consultive si configurano come osservatori provinciali e locali sulle professioni e hanno il compito di segnalare al Consiglio le questioni di competenza specifica e/o generale.

Art. 44 **Richieste di pareri e informazioni**

Ciascuna Commissione Consiliare, prima di procedere all'esame o proposte delle questioni, può fare richiesta perché sia sentito il parere di altra Commissione e/o esperti e consulenti esterni, nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione stessa.

Le Commissioni consiliari, e per esse il Consigliere coordinatore, hanno facoltà di chiedere agli uffici del Collegio informazioni, notizie e documenti previo assenso del Presidente.

Art. 45 **Nomina dei Relatori**

Le Commissioni Consiliari e Consultive, esaurito l'esame di ciascuna questione, affida il compito anche ad uno o più membri di riferire, di norma, con specifica e dettagliata relazione, al Consiglio.

Capo VII
DELLA ISTITUZIONE DI "ELENCO DI ESPERTI"

Art. 46
Istituzione

Al fine di disporre di un "elenco di geometri esperti nelle diverse materie attinenti le attività e competenze professionali e per poter celermente e compiutamente soddisfare eventuali richieste e/o segnalazioni, che dovessero pervenire da Enti e Istituzioni, di colleghi specialisti, viene istituito un "Elenco di esperti".

Art. 47
"Elenco" articolato per Sezioni

L' Elenco è articolato per sezioni e sottosezioni:

1. Estimo ed agricoltura:
 - 1.1 Valutazioni immobiliari
 - 1.2 Stima dei danni
2. Topografia e cartografia:
 - 2.1 Riconfinamenti
 - 2.2 Tracciamenti
 - 2.3 Rilievo celerimetrico
3. Procedure catastali:
 - 3.1 Catasto urbano
 - 3.2 Catasto terreni
4. Edilizia e governo del territorio:
 - 4.1 Rilievo e restituzione di fabbricati
 - 4.2 Procedure edilizie
 - 4.3 Certificazione energetica
 - 4.4 Contabilità dei lavori
 - 4.5 Dimensionamento strutture
 - 4.6 Impianti: solare, termico e fotovoltaico
 - 4.7 Impianti in generale:46/90
5. Sicurezza ed igiene ambientale:
 - 5.1 Corso 494/96
 - 5.2 Rspg
 - 5.3 Prevenzioni incendi
6. Procedure giudiziarie conciliative e contenzioso tributario:
 - 6.1 La consulenza tecnica e d'ufficio
 - 6.2 Conciliazione ed arbitrato
 - 6.3 Ordinamento e tariffa

Art. 48
Partecipazione all' Elenco"

Possono far domanda di partecipazione all' "Elenco" tutti i geometri iscritti al Collegio di Roma ed obbligatoriamente iscritti alla Cassa di Previdenza che:

- abbiano espletato per conto di privati e pubbliche amministrazioni, incarichi specifici riguardanti una o più sezioni di cui all'art. 47;
- abbiano partecipato a corsi di specializzazione promossi e/o riconosciuti dal Collegio o da Enti pubblici e privati.

Per far parte dell' "Elenco" ciascun geometra, oltre ai requisiti di cui sopra, deve:

- trasmettere una dichiarazione di essere in regola con gli oneri annuali dovuti al Collegio;
- trasmettere dettagliato *curriculum* di attività professionale indicante il luogo di prevalente svolgimento dell'attività stessa con dichiarazione relativa alle prestazioni svolte, di specializzazioni conseguite e quanto altro necessario ritenuto utile;
- 5 anni di iscrizione all'Albo professionale.

Art. 49
Costituzione dell' "Elenco"

La costituzione e gestione dell'"Elenco" è affidata al Presidente del Collegio.

Le richieste di partecipazione all'"Elenco" sono inviate al Presidente del Collegio, anche in via telematica, entro 120

giorni a far data dalla circolare inviata agli iscritti con la quale viene data comunicazione della istituzione dell' "Elenco".

Il Presidente del Collegio può chiedere integrazioni degli atti utili per la valutazione della specifica professionalità ai fini della partecipazione all' "Elenco" il quale deve essere reso pubblico nelle forme più appropriate.

Art. 50

Integrazione partecipazione «Elenco»

Definito l' "Elenco" ogni geometra non inserito può, in qualsiasi momento, chiedere la partecipazione producendo la documentazione di cui all'Art. 48.

Art. 51

Segnalazione nominativi "Elenco"

La richiesta di segnalazione di nominativi, che dovessero pervenire da Enti e Istituzioni, di colleghi specialisti è disposta ad insindacabile giudizio del Presidente del Collegio, tra i facenti parte dell' "Elenco". Nel caso in cui dovessero configurarsi conoscenze professionali diverse possono anche essere segnalati nominativi in équipe.

E' facoltà del Presidente segnalare, qualora lo ritenga opportuno, anche nominativi non facenti parte dello "Elenco". La sospensione o cancellazione di un qualsiasi geometra dall' "Elenco" è disposta dal Presidente per gravi motivi.

Art. 52

Norme transitorie

In via provvisoria ed in attesa della definitiva istituzione dell' "Elenco" tutte le competenze in materia sono di spettanza del Presidente del Collegio, sentito il Consiglio.

Capo VIII

MODIFICHE REGOLAMENTO

Art. 53

Modifiche Regolamento del Consiglio

Tutte le modifiche al Regolamento del Consiglio possono essere proposte, nei modi indicati all'art. 6 punto c e art. 7, purché la richiesta sia fatta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Le proposte di modifica sono accolte se votate favorevolmente da almeno due terzi dei Consiglieri in carica.